

GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIE DEI COMUNI DI AGLIANA E MONTALE NEL PERIODO 1.10.2015-30.6.2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Comune capo fila
- Art. 3 – Descrizione del servizio e dell'utenza, finalità ed obiettivi da raggiungere
- Art. 4 – Durata e modalità di esecuzione del servizio
- Art. 5 – Entità del servizio
- Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 7 – Adeguamento del prezzo di aggiudicazione
- Art. 8 – Modalità di pagamento delle prestazioni e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 9 – Sedi del servizio
- Art. 10 – Referenti
- Art. 11 – Requisiti del personale impiegato nel servizio
- Art. 12 – Funzioni del Coordinatore
- Art. 13 – Coperture assicurative
- Art. 14 – Cauzione definitiva
- Art. 15 – Tutela del personale posto alle dipendenze dell'Aggiudicatario
- Art. 16 – Prerogative, obblighi e responsabilità dei Comuni
- Art. 17 – Trattamento dei dati personali degli utenti e obbligo di riservatezza
- Art. 18 – Ulteriori obblighi dell'Aggiudicatario
- Art. 19 – Documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze
- Art. 20 – Divieti in capo all'Aggiudicatario
- Art. 21 – Applicazione di penali
- Art. 22 – Sospensione o conclusione anticipata del servizio
- Art. 23 – Risoluzione del contratto su iniziativa dei Comuni
- Art. 24 – Risoluzione del contratto su iniziativa dell'Aggiudicatario
- Art. 25 – Recesso da parte dei contraenti
- Art. 26 – Comunicazioni tra le parti
- Art. 27 – Stipula del contratto e relativi adempimenti
- Art. 28 – Foro competente
- Art. 29 – Norme di rinvio

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato speciale d'appalto (di seguito denominato capitolato) ha per oggetto la gestione del Centro Infanzia, Adolescenza e Famiglie (di seguito denominato servizio o C.I.A.F. a seconda dei casi) dei Comuni di Agliana e Montale.

Art. 2 – Comune capo fila

Il Comune di Montale è stato individuato come capo fila per gli adempimenti amministrativi e contabili limitati alla fase di gara.

Verrà stipulato un unico contratto a firma congiunta dei Direttori dell'esecuzione dei Comuni, la fase esecutiva sarà pertanto gestita dai due comuni indipendentemente tra loro.

Art. 3 – Descrizione del servizio e dell'utenza, finalità ed obiettivi da raggiungere

Il servizio intende promuovere la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza allo scopo di favorire le possibilità di relazione, di gioco e di dialogo tra le generazioni.

Il servizio, in particolare, ha le seguenti finalità:

- per i minori lo sviluppo globale ed armonico dal punto di vista cognitivo, fisico ed affettivo, il rafforzamento dell'autostima e la capacità di organizzarsi nella realtà circostante, la consapevolezza ed il controllo delle emozioni per un miglior rapporto con i coetanei e gli adulti (alfabetizzazione emotiva), la comprensione, l'accettazione e la valorizzazione della diversità;
- per gli adulti un concreto supporto alla socializzazione ed all'aggregazione.

Gli obiettivi da raggiungere sono quelli che saranno indicati nel progetto gestionale elaborato dal concorrente che risulterà vincitore della gara ad evidenza pubblica esperita dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia per conto dei 2 Comuni (di seguito denominati, rispettivamente, progetto ed Aggiudicatario).

Le attività devono essere realizzate tenendo conto dei destinatari e delle risorse presenti sul territorio (scuole, genitori, associazioni ed istituzioni culturali-artistico-musicali).

In particolare vanno garantite:

- prestazioni ludiche, ricreative e didattiche per i bambini frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, da effettuarsi in orario extrascolastico;
- interventi di creatività espressiva attraverso il linguaggio del teatro per i ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado e per gli adulti;
- laboratori e programmi di animazione;
- attività estive diurne, ricreative e sociali.

Il progetto può prevedere gite o escursioni in ambito provinciale della durata di un giorno.

Art. 4 – Durata e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio decorre dall'1.10.2015 al 30.6.2019.

L'organizzazione del servizio deve aver luogo nel rispetto del progetto presentato dall'Aggiudicatario durante la procedura concorsuale, nonché delle clausole contenute nel capitolato e nel contratto.

Art. 5 – Entità del servizio

Il valore dell'appalto è stimato in €130.461,54 totali al netto dell'I.V.A., ma comprensivi di tutte le spese gestionali (tra cui quelle di carattere informativo e di documentazione delle attività che saranno svolte dall'Aggiudicatario, nonché quelle relative all'acquisto del materiale occorrente all'attuazione del progetto ad integrazione di quello in dotazione ai C.I.A.F al momento dell'indizione della gara) ed è così determinato:

- €88.461,54 costituiscono l'importo a base d'asta per la gestione del C.I.A.F. del Comune di Agliana ed €200,00 i costi derivanti dalla sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso
- €42.000,00 rappresentano l'importo a base d'asta per la gestione del C.I.A.F. del Comune di Montale ed € 200,00 i costi relativi alla sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso.

La spesa effettiva a carico dei Comuni, che risulterà nel contratto da stipulare nei termini specificati all'art. 27, corrisponde all'offerta economica elaborata dall'Aggiudicatario.

Come consentito dall'art. 311 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e successive modifiche, gli oneri in questione potranno subire un aumento o una diminuzione fino ad un massimo di un quinto qualora, nel periodo di vigenza del contratto, si verifichi una sensibile variazione del numero degli utenti e/o si renda necessaria l'introduzione di diverse modalità operative rispetto a quelle definite nel progetto.

Le determinazioni dei Comuni conseguenti a queste ultime evenienze dovranno essere accettate incondizionatamente dall'Aggiudicatario, il quale dovrà darvi attuazione entro 5 giorni dalla data della richiesta ricevuta.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I concorrenti saranno valutati nel modo seguente:

- a) all'offerta tecnica sarà attribuibile un massimo di 60 punti;
- b) all'offerta economica potrà essere assegnato un massimo di 40 punti.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, costituita dal progetto, deve contenere i seguenti elementi per i quali è indicato il punteggio massimo a disposizione della Commissione di gara:

1° parametro: Attività e metodologie di animazione (massimo 20 punti)

punti 20 = ottimo

punti 16 = discreto

punti 12 = più che sufficiente

punti 8 = sufficiente

punti 4 = non pienamente sufficiente

punti 0 = insufficiente

2° parametro: Metodologia e struttura della rete da implementare con le agenzie educative formali ed informali presenti sui territori interessati (massimo 20 punti)

punti 20 = ottimo

punti 16 = discreto

punti 12 = più che sufficiente

punti 8 = sufficiente

punti 4 = non pienamente sufficiente

punti 0 = insufficiente

3° parametro: Modalità di verifica e valutazione dell'efficacia dell'intervento sugli utenti (massimo 10 punti)

punti 10 = ottimo
punti 8 = discreto
punti 6 = più che sufficiente
punti 4 = sufficiente
punti 2 = non pienamente sufficiente
punti 0 = insufficiente

4° parametro: Modalità di pubblicizzazione del servizio (massimo 5 punti)

punti 5 = ottimo
punti 4 = discreto
punti 3 = più che sufficiente
punti 2 = sufficiente
punti 1 = non pienamente sufficiente
punti 0 = insufficiente

5° parametro: Modalità di rilevazione del gradimento degli utenti (massimo 5 punti)

punti 5 = ottimo
punti 4 = discreto
punti 3 = più che sufficiente
punti 2 = sufficiente
punti 1 = non pienamente sufficiente
punti 0 = insufficiente

L'illustrazione dell'offerta tecnica non dovrà superare complessivamente 12 facciate (6 pagine) formato A4, pena la non valutazione della parte eccedente.

All'offerta tecnica possono essere allegati questionari e/o facsimili di modulistica destinati alla comunicazione e/o informazione con gli utenti e/o rilevazione del gradimento da parte dei medesimi.

OFFERTA ECONOMICA (massimo 40 punti)

Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che presenterà il prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta; mentre alle altre offerte economiche, presentate dalle concorrenti, si procederà assegnando punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{prezzo offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}} \times 40$$

Art. 7 – Adeguamento del prezzo di aggiudicazione

Su richiesta dell'Aggiudicatario, la revisione del prezzo di affidamento della gara sarà effettuata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche (di seguito denominato Codice Appalti) e con le modalità da esso previste, non prima dell'inizio del secondo anno di durata del contratto.

L'eventuale adeguamento da applicare in base al rinnovo del contratto nazionale collettivo di lavoro non potrà superare il costo orario quantificato nelle tabelle approvate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per le figure professionali impiegate nel servizio e dovrà tener conto del prezzo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara rispetto all'importo posto a base della stessa.

Non saranno operate rivalutazioni del prezzo retroattive rispetto alla data della relativa istanza.

Art. 8 – Modalità di pagamento delle prestazioni e tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del richiamato D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche, l'Aggiudicatario è tenuto ad emettere mensilmente, nei confronti del singolo Comune, una fattura pari al 99,5% dell'importo che gli è dovuto in base alle prestazioni effettivamente rese in ciascun C.I.A.F.

La somma residua, pari allo 0,5%, resterà sospesa a titolo di ritenuta di garanzia sino all'accertamento della regolare esecuzione del servizio e dovrà essere contabilizzata nella fattura da emettere nell'ultima mensilità dell'appalto, alla quale andranno aggiunte tutte le ritenute di garanzia progressivamente effettuate.

Il saldo degli oneri posti a carico dei Comuni avverrà entro 60 giorni dalla conclusione del contratto e con le stesse modalità stabilite per la fatturazione ordinaria.

Sui predetti documenti contabili dovrà essere riportato il CIG (codice identificativo della gara) che verrà richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e che deriva da quello utilizzato in sede di gara dalla S.U.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, che l'Aggiudicatario ha comunicato con apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante, contenente anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo.

L'emissione dei mandati avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

Tale termine sarà procrastinato qualora si rendano necessari i provvedimenti stabiliti al terzultimo capoverso dell'art. 15, per incompleta, inesatta o contestata fatturazione, per la presenza delle situazioni debitorie di cui al comma 1 dell'art. 48-bis del D.P.C.M. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche, nonché per l'esito negativo della periodiche verifiche sulla regolarità contributiva e sul possesso degli altri requisiti imposti dalla legge a chi intenda mantenere una pubblica commessa, che i Comuni effettueranno in capo all'Aggiudicatario (in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario estesa pertanto a tutti i soggetti aggregati), all'eventuale impresa ausiliaria dell'Aggiudicatario stesso ed a quella che espleti il servizio per conto di quest'ultimo nel caso si tratti di un Consorzio non ordinario.

Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono vincolanti anche per le transazioni contabili che l'Aggiudicatario dovesse compiere nei confronti degli eventuali operatori economici ad esso collegati (impresa ausiliaria e/o esecutrice del servizio per conto dell'Aggiudicatario qualora il medesimo sia un Consorzio non ordinario).

In caso di risoluzione o di recesso del contratto, i Comuni saranno tenuti soltanto al pagamento delle prestazioni rese dall'Aggiudicatario fino all'anticipata conclusione del rapporto negoziale.

Art. 9 – Sedi del servizio

Per l'esecuzione del servizio, i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Aggiudicatario le sedi qui specificate, per le quali sono state stipulate apposite polizze assicurative a tutela di coloro che ne fruiranno.

- per il C.I.A.F. di Montale, l'edificio scolastico G.C. Melani di via M. L. King
- per il C.I.A.F. di Agliana i locali ubicati in via Vergiolesi s.n..

Considerato che le sedi suddette vengono utilizzate anche da altri soggetti, prima dell'inizio del servizio devono essere redatti e firmati appositi verbali per constatarne le condizioni.

L'Aggiudicatario, alla stregua degli altri soggetti presenti nelle sedi, è obbligato a comunicare ai Comuni ogni evento che alteri lo stato delle cose, precisare se il medesimo dipenda da proprie o altrui responsabilità ed accollarsi le spese ad esso imputabili.

Qualora, durante la vigenza contrattuale o alla sua conclusione, vengano rilevati dei danni o si appuri la mancanza di oggetti non dovuta al loro fisiologico deterioramento, i Comuni procederanno ai sensi di legge.

Art. 10 – Referenti

I referenti per l'Aggiudicatario sono:

- la Dr.ssa Elena Logli con la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 299, 300 e 301 del citato D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche (di seguito denominato Direttore), per il Comune di Montale;
- il Dott. Luigi della Greca con la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 299, 300 e 301 del citato D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche (di seguito denominato Direttore), per il Comune di Agliana;
- gli Istruttori Direttivi Carla Boschi e Simona Lombardi, dipendenti dai Comuni di Montale ed Agliana rispettivamente, con il compito di vigilare sul corretto funzionamento dei 2 C.I.A.F. e raccordarsi con i referenti dell'Aggiudicatario.

I referenti dell'Aggiudicatario per i Comuni sono:

- _____ in qualità di Coordinatore del servizio (di seguito denominato Coordinatore), per lo svolgimento dei compiti previsti all'art. 12;
- _____ per gli adempimenti amministrativi contemplati nel presente capitolato e che non siano di pertinenza del Coordinatore;
- _____ nel ruolo di responsabile della "privacy";
- _____ in veste di incaricato del Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 11 – Requisiti del personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato nel servizio deve avere i seguenti requisiti minimi:

- età non inferiore a 18 anni;
- idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
- assenza di condanne ai sensi degli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater e 609-undecies del Codice Penale;
- patente di guida di tipo B.

Il Coordinatore deve poi aver acquisito la laurea e maturato un'esperienza lavorativa di almeno 5 anni con funzioni direttive in ambito sociale.

Gli animatori devono possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale in ambito socio-educativo, oppure un attestato di operatore socio-assistenziale/addetto all'assistenza di base/operatore tecnico dell'assistenza/equipollente ed aver maturato un'esperienza lavorativa non inferiore a 3 anni in prestazioni di carattere socio-educativo-assistenziale.

Art. 12 – Funzioni del Coordinatore

Il Coordinatore è tenuto:

- a sovrintendere all'attuazione del progetto ed alla corretta fruizione delle sedi del C.I.A.F.;
- a vigilare affinché gli animatori eseguano in modo scrupoloso i compiti loro spettanti;
- a tenere i contatti con i referenti dei Comuni e ad intervenire alle riunioni da essi convocate;
- a partecipare agli incontri con gli utenti.

Art. 13 – Coperture assicurative

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente i Comuni da qualsiasi responsabilità derivante dalle prestazioni affidate in gestione:

- a) una polizza R.C.T. con massimale non inferiore a 3 milioni di euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi in consegna e custodia all'Aggiudicatario stesso a qualsiasi titolo o destinazione, che comprenda esplicitamente i Comuni tra i "terzi";
- b) una polizza R.C.T.O. con massimale non inferiore a 3 milioni di euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato nel servizio;
- c) una polizza infortuni in favore degli utenti del servizio, che preveda un indennizzo di €100.000,00 in caso di morte, di €200.000,00 in caso di invalidità permanente e di €5.000,00 per il rimborso di spese sanitarie, derivanti o meno da ricovero ospedaliero.

Art. 14 – Cauzione definitiva

La garanzia fideiussoria stabilita dall'art. 113 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 (di seguito denominato Codice Appalti) verrà gestita con le modalità ivi previste per l'applicazione delle penali fissate dall'art. 21, il prelievo delle somme occorrenti ai Comuni per riparare i beni di loro proprietà eventualmente danneggiati dall'Aggiudicatario qualora si rivelasse assente o insufficiente l'intervento dell'assicurazione da esso stipulata e quelle relative alle maggiori spese che dovessero essere sostenere in seguito alla risoluzione del rapporto negoziale con l'Aggiudicatario, al medesimo imputabile.

Art. 15 – Tutela del personale posto alle dipendenze dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario si impegna:

- a) ad assolvere gli adempimenti contributivi, fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori che dovessero essere presenti nel proprio organigramma;
- b) ad applicare il contratto nazionale di lavoro nel settore di propria pertinenza, e quello integrativo eventualmente previsto, anche nel caso in cui dovesse scadere fino al suo rinnovo ed anche qualora non aderisca ad associazioni di categoria o abbia receduto dalle stesse;
- c) a garantire agli eventuali soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale dipendente, ai sensi della L. 3.4.2001 n. 142 e successive modifiche;
- d) a corrispondere con regolarità le retribuzioni dovute al proprio personale;
- e) ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro imposti dal D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche, dotando dei tesserini identificativi gli animatori e recependo le disposizioni contenute nel Piano di emergenza elaborato dai Comuni per la sedi del C.I.A.F.;
- f) ad attenersi alle prescrizioni della L. 18.10.2001 n. 383 e successive modifiche contro il lavoro sommerso;
- g) ad osservare le norme vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione;
- h) ad agire nel rispetto del D.Lgs 11.4.2006 n. 198 e successive modifiche sulle "pari opportunità" nel lavoro tra uomini e donne;
- i) a fornire, entro 7 giorni dalla richiesta del/i Comune/i, la documentazione che dimostri la regolarità del comportamento tenuto nei confronti dei propri addetti;
- j) ad informare il personale impiegato nel servizio che non avrà alcun vincolo di dipendenza o subordinazione verso i Comuni.

Il Direttore interessato, qualora riscontri inadempienze, irrogherà le penali contemplate all'art. 21 e sospenderà il pagamento delle somme dovute all'Aggiudicatario fino al momento in cui il medesimo non regolarizzi la propria posizione.

Il Comune applicherà le disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 del menzionato D.P.R. 207/2010 e successive modifiche. In caso di perduranti infrazioni, verranno adottate le misure stabilite dagli artt. 21 e 23 e dalla legge.

Art. 16 – Prerogative, obblighi e responsabilità dei Comuni

Competono ai singoli Comuni:

- le funzioni di indirizzo e controllo sui rispettivi C.I.A.F.;
- le ammissioni;
- la determinazione delle quote di frequenza e la riscossione delle relative entrate;
- le pulizie, le manutenzioni (sia ordinaria che straordinaria) ed il pagamento delle bollette relative alle utenze dei locali utilizzati dall'Aggiudicatario.

Spetta inoltre ad ogni Comune, su indicazione o richiesta del Coordinatore, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti meritevoli di sanzioni, fra cui la sospensione temporanea o l'allontanamento definitivo dal servizio.

I due Comuni si impegnano a:

- consegnare all'Aggiudicatario l'elenco degli iscritti prima che abbia inizio il servizio ed a comunicargli con immediatezza le successive adesioni, nonché le eventuali rinunce e/o le misure previste al precedente capoverso;
- trasportare i minori partecipanti alle uscite/escursioni eventualmente previste dall'Aggiudicatario;

- denunciare alle rispettive Compagnie assicuratrici gli incidenti che dovessero verificarsi durante i viaggi espletati con i pulmini e nelle sedi per motivi non imputabili all'Aggiudicatario.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali degli utenti e obbligo di riservatezza

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche, è nominato dai Comuni responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio.

In tale funzione, è tenuto:

- a nominare per iscritto l'incaricato del trattamento, a fornirgli le necessarie istruzioni ed a comunicarne il nominativo ai Direttori prima dell'inizio del servizio;
- ad utilizzare i dati in questione esclusivamente ai fini dell'esecuzione del servizio e soltanto nel periodo della sua durata;
- a trattare i dati sensibili limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei soggetti interessati;
- a non diffondere i dati, né a comunicarli a terzi;
- ad adottare le misure atte a garantire la massima sicurezza dei dati;
- ad assicurare che il personale impiegato nel servizio mantenga il segreto professionale su fatti e circostanze di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, per non incorrere nel reato sanzionato dall'art. 622 del Codice Penale.

Le eventuali infrazioni saranno punite con le misure disposte all'art. 21 e comporteranno sia le conseguenze penali stabilite dalla legge che il risarcimento dei danni provocati alle parti lese.

Art. 18 – Ulteriori obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali con idonea organizzazione ed autonomia aziendale ed a conformare le proprie attività alle normative comunitarie, nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore dopo la stipula del contratto nel settore oggetto del medesimo;
- a ricollocare nel C.I.A.F. di Agliana gli animatori che vi hanno operato durante la precedente gestione, se disponibili;
- a garantire che il personale impiegato nel servizio svolga in modo professionale e responsabile i compiti assegnatigli, instauri rapporti cordiali con gli utenti, non accetti danaro dagli stessi a qualsiasi titolo corrisposto;
- ad assicurare la costante reperibilità del Coordinatore, comunicandone preventivamente al Direttore ogni assenza superiore a 3 giorni consecutivi;
- a sostituire il Coordinatore assente dal lavoro per un periodo di tempo superiore a 15 giorni consecutivi;
- ad informare entrambi i Direttori entro il giorno successivo a quello dell'eventuale nomina di un nuovo Coordinatore;
- a sostituire gli animatori anche per un solo giorno di assenza, comunicando al Direttore di riferimento gli avvicendamenti di durata superiore a 30 giorni consecutivi fin dall'inizio del relativo incarico e fornendo contestuale motivazione di quelli definitivi;
- a sostituire in modo definitivo, entro 15 giorni dalla motivata richiesta da parte del competente Direttore, i lavoratori che non rispettino tutte le condizioni e prescrizioni contemplate nel presente capitolato, che abbiano più volte dimostrato di non essere adeguati all'incarico loro attribuito, che si siano resi responsabili di gravi negligenze, scorrettezze o azioni dolose nei confronti degli utenti e/o dei beni di proprietà comunale, nonché di coloro che abbiano tenuto comportamenti lesivi dell'immagine del/i Comune/i;
- a consegnare al Direttore del Comune interessato la documentazione atta a dimostrare l'idoneità lavorativa, i titoli e l'esperienza professionale di coloro che dovessero subentrare in modo continuativo o definitivo entro 5 giorni dalla sostituzione;
- ad evitare ogni interruzione del servizio, del quale riconosce il pubblico interesse, ed a comunicare ai Direttori eventuali scioperi degli addetti con un preavviso di almeno 72 ore;
- a recuperare le prestazioni non rese in caso di sciopero, qualora i Direttori lo ritengano necessario, entro il termine da quest'ultimo reso noto;
- a presentare entro il 30 settembre ai Comuni ed agli utenti il dettagliato programma delle escursioni/uscite che intenda attuare nella successiva stagione ad eccezione del primo anno in cui tale calendario dovrà essere presentato entro novembre 2015;
- ad annotare le presenze giornaliere degli utenti su un apposito registro vidimato dal Coordinatore ed a fornire tali dati ai Comuni entro 3 giorni dalla richiesta da essi inoltrata;
- a denunciare alla propria Compagnia assicuratrice ogni incidente che dovesse occorrere agli utenti entro 3 giorni dall'evento, ad eccezione di quelli indicati all'art. 16, dandone contestuale comunicazione al Direttore;
- a trasmettere entro il 31 luglio ai Comuni l'esito del questionario somministrato agli utenti per rilevarne il giudizio sulle prestazioni ricevute nella stagione precedente, nonché una dettagliata relazione che illustri i risultati conseguiti rispetto alle finalità espresse all'art. 3 ed agli obiettivi enunciati nel progetto;
- ad apporre il logo dei Comuni su tutta la documentazione informativa del servizio;
- a gestire gli eventuali reclami dell'utenza;

- r) ad utilizzare solo per le esigenze del servizio l'apparecchio telefonico in dotazione alle sedi del C.I.A.F.;
- s) a dimostrare ai Direttori la regolarizzazione annua della propria posizione assicurativa entro la data di scadenza della/e polizza/e nel caso di pagamento frazionato del/i premio/i;
- t) a rendere nota ai Direttori ogni significativa modifica della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale, nonché di quelle dei soggetti indicati al terzultimo capoverso dell'art. 8;
- u) a comunicare tempestivamente ai Direttori l'eventuale perdita da parte propria o dei soggetti specificati al terzultimo capoverso dell'art. 8 anche di uno solo dei requisiti imposti dalla legge per l'acquisizione ed il mantenimento di una pubblica commessa.

Art. 19 – Documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze

I Comuni, l'Aggiudicatario e gli altri soggetti che agiscono all'interno delle sedi del C.I.A.F. sono obbligati a stipulare 2 distinti D.U.V.R.I. (documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza) come previsto dall'art. 26, comma 3, del richiamato D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche.

I Comuni riconosceranno all'Aggiudicatario, se opportunamente motivati, gli oneri integrativi rispetto a quelli previsti nel bando di gara che lo stesso fosse costretto a sostenere nel corso del rapporto negoziale per apportare modifiche o integrazioni ai suddetti documenti in materia di sicurezza.

Art. 20 – Divieti in capo all'Aggiudicatario

Oltre a quanto disposto nei precedenti articoli, è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare il servizio e di cedere ad altri il contratto.

Art. 21 – Applicazione di penali

I Direttori, separatamente o congiuntamente a seconda dei casi, contesteranno eventuali irregolarità, inadempienze o scorrettezze riscontrate nell'operato dell'Aggiudicatario, concedendogli un termine massimo di 5 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute insufficienti e/o non adeguatamente motivate, i Direttori, ai sensi degli artt. 1382 e seguenti del Codice Civile, si riserva la facoltà insindacabile di applicare le sotto elencate penali pecuniarie, commisurate alla gravità dell'infrazione commessa, con prelievo dalla cauzione:

- €50,00 per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti alla lettera i) dell'art. 15 (invio della documentazione sul personale), all'art. 17 (comunicazione del nominativo del soggetto incaricato di trattare i dati personali degli utenti) ed alle lettere e), f), g), m) dell'art. 18 (sostituzione del Coordinatore assente per più di una settimana, comunicazione dell'eventuale nomina di un nuovo Coordinatore, comunicazione degli animatori sostituiti per più di un mese e motivazione degli avvicendamenti definitivi, consegna dei dati sulle presenze degli utenti);
- €50,00 per ogni documento informativo privo del logo dei Comuni;
- €100,00 per un'ora di assenza ingiustificata dal lavoro degli animatori;
- € 100,00 per ogni giorno eccedente quelli prescritti alle lettere h), i), l), n), o), s) dell'art. 18 (concernenti la sostituzione definitiva dei lavoratori su motivata richiesta del/i Direttore/i, la consegna a questi ultimi della documentazione attestante i requisiti professionali delle persone incaricate di sostituire il Coordinatore e gli animatori, la presentazione del programma stagionale di gite/escursioni, la denuncia di eventuali incidenti occorsi agli utenti e la relativa informazione al Comune interessato, la trasmissione dell'esito del questionario somministrato alle famiglie interessate e dei risultati conseguiti e la dimostrazione del rispetto della posizione assicurativa nel caso di pagamento frazionato del/i premio/i);
- €150,00 per ogni giorno eccedente quelli stabiliti all'art. 5 per l'introduzione di modifiche organizzative richieste dal competente Direttore o da entrambi;
- €150,00 per ogni reclamo degli utenti gestito in modo superficiale o insufficiente;
- €200,00 qualora il Coordinatore risulti irreperibile o assente per 3 giorni lavorativi consecutivi ed i Direttori non ne siano stati informati;
- €500,00 per ogni episodio di accertata inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- €500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione degli animatori assenti;
- €500,00 per la mancata comunicazione preventiva ai Comuni di eventuali scioperi del personale nei termini indicati alla lettera j) dell'art. 18;
- € 500,00 per il mancato recupero delle prestazioni non rese in caso di sciopero entro il termine reso noto dal/i Direttore/i;
- €500,00 per ciascuna accertata inosservanza delle prescrizioni relative alla tutela degli utenti rispetto al trattamento dei dati personali;
- €500,00 per ogni volta in cui ai Comuni venga impedito il controllo sull'andamento del servizio;
- €700,00 per ogni violazione degli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nei riguardi del personale alle dipendenze dell'Aggiudicatario, nonché di mancato rispetto di qualsiasi altro obbligo verso gli stessi imposto dal presente capitolato, dal contratto e dalla legge;

- € 700,00 per la mancata comunicazione ai Direttori di significative modifiche della struttura d'impresa e dell'organigramma sociale dell'Aggiudicatario o dei soggetti indicati al terzultimo capoverso dell'art. 8, riguardanti soprattutto i poteri di amministrazione e la rappresentanza;
- €1.000,00 qualora non venga tempestivamente resa nota ai Direttori l'eventuale perdita, da parte propria o dei soggetti specificati al terzultimo capoverso dell'art. 8, anche di uno solo dei requisiti imposti dalla legge per l'acquisizione ed il mantenimento di una pubblica commessa.

Art. 22 – Sospensione o conclusione anticipata del servizio

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dai Comuni, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Art. 23 – Risoluzione del contratto su iniziativa dei Comuni

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i Comuni risolveranno di diritto il contratto con una semplice dichiarazione congiunta dei Direttori da inviare con lettera raccomandata qualora:

- a) venga sciolto il Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio ordinario;
- b) avvenga l'ampliamento del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio ordinario, oppure la sostituzione anche di una sola delle imprese associate, salvo quanto previsto all'art. 37 – commi 18 e 19 – del Codice Appalti;
- c) l'Aggiudicatario e/o i soggetti indicati al terzultimo capoverso dell'art. 8 perdano anche uno solo dei requisiti stabiliti dall'ordinamento per poter instaurare e mantenere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione (compresi il fallimento e la revoca dell'iscrizione all'Albo regionale disposta nei confronti di un'impresa "non profit");
- d) l'Aggiudicatario o i soggetti indicati al penultimo capoverso dell'art. 8 non eseguano tutte le transazioni con le modalità stabilite dall'art. 3 della richiamata L. 136/2010 e successive modifiche;
- e) la cauzione non venga reintegrata per l'importo incamerato dal singolo Comune entro i termini disposti dalla legge;
- f) l'Aggiudicatario ometta il pagamento anche di una sola penale comminatagli;
- g) all'Aggiudicatario vengano applicate penali per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- h) venga accertata l'inosservanza anche di uno solo dei divieti imposti dall'art. 20;
- i) il servizio sia interrotto per motivi imputabili all'Aggiudicatario;
- j) sia dimostrato il mancato conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto;
- k) l'Aggiudicatario si rifiuti di accettare la decisione del/i Comune/i di introdurre modifiche organizzative e/o quantitative del servizio nei termini stabiliti all'art. 5.
- l) l'Aggiudicatario o l'eventuale esecutore del servizio per conto di un Consorzio non ordinario tengano un comportamento lesivo del prestigio o dell'immagine del/i Comune/i;
- m) l'Aggiudicatario o l'eventuale esecutore del servizio per conto di un Consorzio non ordinario si rendano colpevoli di frode o prevaricazione nei confronti degli utenti o degli altri soggetti operanti nelle sedi del C.I.A.F.;
- n) l'Aggiudicatario o l'eventuale esecutore del servizio per conto di un Consorzio non ordinario commettano una grave violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o) l'Aggiudicatario o l'eventuale esecutore del servizio siano reiteratamente inadempienti agli obblighi retributivi, previdenziali, fiscali ed assicurativi nei confronti del proprio personale;
- p) l'Aggiudicatario o l'eventuale esecutore del servizio non rispettino il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché le norme previste nel "Codice di comportamento" approvato dalla Giunta del Comune di Agliana con deliberazione n. 7 del 30.1.2014 e dalla Giunta del Comune di Montale con deliberazione n. 211 del 19.12.2013.

In caso di risoluzione del contratto, i Comuni procederanno ad incamerare la cauzione per l'intero importo, a chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti ed a darne comunicazione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno indotto i Comuni a risolvere il rapporto negoziale.

Art. 24 – Risoluzione del contratto su iniziativa dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario, con motivata comunicazione da inoltrare ad entrambi i Comuni tramite lettera raccomandata con un preavviso di almeno 60 giorni, potrà chiedere la risoluzione del contratto e lo svincolo della cauzione nel caso in cui le fatture da esso emesse vengano pagate con un notevole ed ingiustificato ritardo, che i Comuni accordino un adeguamento del prezzo in termini tali da rendere non più remunerativa l'attività gestionale o sia inadempiente rispetto a quanto disposto al terzo capoverso dell'art. 4, come consentito dall'art. 1467 del Codice Civile.

Art. 25 – Recesso da parte dei contraenti

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, i Comuni potranno recedere unilateralmente dal contratto in qualunque fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo.

Ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, l'Aggiudicatario potrà recedere dal contratto nell'impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 giorni.

Qualora l'Aggiudicatario receda senza giusta causa, i Comuni saranno autorizzati a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 26 – Comunicazioni tra le parti

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche – salvo quelle che dovessero rendersi necessarie in caso di risoluzione o recesso – avverranno tramite PEC o fax.

Art. 27 – Stipula del contratto e relativi adempimenti

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firme digitali dai Responsabili dei Servizi Sociali dei 2 Comuni e dal legale rappresentante dell'Aggiudicatario.

Il contratto sarà registrato in misura fissa trattandosi di prestazioni gravate dall'I.V.A., con oneri a carico dell'Aggiudicatario che ammontano a circa €1.500,00.

Anche l'imposta di bollo spetta all'Aggiudicatario, salvo il caso in cui il medesimo sia un organismo non lucrativo di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del punto 27-bis della Tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche.

Art. 28 – Foro competente

Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto.

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Aggiudicatario si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie.

Il ricorso all'arbitrato è escluso.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel bando, nel capitolato e nel contratto, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla normativa che regola i contratti della pubblica amministrazione.